

LUGLIO 2025

N14/2025



In questo nuovo numero della Newsletter di Confagricoltura Pavia troverete le attività sindacali del mondo Confagricoltura e tutti gli aggiornamenti tecnici e fiscali.
Auguriamo a tutti una buona lettura!

INDICE ARTICOLI

- 1) CONFAGRICOLTURA PAVIA HA LA SUA NUOVA CASA
- 2) PESTE SUINA AFRICANA: SI CHIUDE CON UN RISULTATO IMPORTANTE LA NOSTRA CAMPAGNA A PAVIA
- 3) ASSEMBLEA CONFAGRICOLTURA ALL'UNIVERSITÀ BOCCONI: SAPERE E IMPRESA PER L'AGRICOLTURA DEL FUTURO
- 4) PETIZIONE A SOSTEGNO DI UNA PAC PIÙ FORTE ED EQUA
- 5) ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO IN CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE
- 6) DM AGRIVOLTAICO PNRR: MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO MASE N.149 DEL 19 GIUGNO 2025
- 7) BANDO ARIA ANNO 2025
- 8) RAEE FOTOVOLTAICI IN CONTO ENERGIA
- 9) UREA, IL DIVIETO DI UTILIZZO SLITTA AL 2028
- 10) MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA OLTREPÒ PAVESE METODO CLASSICO
- 11) ANALISI DI DETTAGLIO DELLE RISERVE IDRICHE IN AMBITO AGRICOLO, SITUAZIONE ALL'11 LUGLIO 2025
- 12) REDDITI 2025 E AGRITURISMI: OBBLIGO DI INDICARE IL CIN
- 13) ADEMPIMENTI FISCALI PER LE DICHIARAZIONI RELATIVE AL PERIODO D'IMPOSTA 2024 – TERMINI PER I VERSAMENTI
- 14) CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0 COMUNICATO MIMIT
- 15) EMERGENZE CLIMATICHE NEI LUOGHI DI LAVORO: SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO E AGGIORNATE LE PROCEDURE CISOA
- 16) SCADENZE ADEMPIMENTI



CONFAGRICOLTURA PAVIA HA LA SUA NUOVA CASA



Un nuovo spazio per rafforzare la presenza sul territorio e il dialogo con il mondo agricolo

Confagricoltura Pavia ha la sua nuova casa. In questi giorni è stato perfezionato l'acquisto della nuova sede in viale Canton Ticino, a Pavia. Nei prossimi mesi, la struttura dell'Organizzazione si trasferirà ufficialmente nei nuovi spazi, pensati per ospitare in modo più funzionale le attività quotidiane, gli incontri e i momenti di confronto con i soci. Al piano superiore troveranno spazio anche gli uffici della redazione del quotidiano La Provincia Pavese, in un'ottica di apertura e dialogo con il territorio.

La nuova sede sarà dotata di una sala conferenze ampia e attrezzata, che consentirà di organizzare momenti di formazione, assemblee, eventi e tavoli di lavoro con agricoltori, stakeholder e istituzioni. Non solo un luogo operativo, ma un punto di riferimento stabile per chi fa agricoltura e per chi, con l'agricoltura, costruisce sviluppo locale.

Con questa scelta, Confagricoltura Pavia rafforza la propria identità e la capacità di rappresentanza, puntando su spazi più adeguati, accessibili e funzionali. Un investimento concreto per garantire servizi migliori agli associati e mantenere una presenza centrale nella vita economica e sociale della provincia.

L'inaugurazione ufficiale avverrà nei prossimi mesi, e sarà un'occasione per condividere con tutta la comunità questo nuovo inizio, con lo sguardo rivolto al futuro.

PESTE SUINA AFRICANA: SI CHIUDE CON UN RISULTATO IMPORTANTE LA NOSTRA CAMPAGNA A PAVIA



Con il presidio di venerdì 11 luglio, si chiude la campagna di sensibilizzazione sulla Peste Suina Africana (PSA) che Confagricoltura Pavia ha condotto con determinazione sul territorio provinciale. Una mobilitazione nata dalla volontà di riportare all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni un'emergenza sanitaria che, da anni, sta mettendo in ginocchio il comparto suinicolo locale.

Abbiamo ottenuto un grande risultato: Regione Lombardia ha annunciato che entro l'estate saranno finalmente liquidati i ristori al 100%, una risposta concreta alle istanze avanzate da tempo da Confagricoltura e dai nostri allevatori.

È un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e capillare: presidi, incontri pubblici, dialogo con le istituzioni, pressione politica, ma soprattutto la forza e la compattezza degli allevatori che non hanno mai smesso di farsi sentire, anche nei momenti più critici.

La PSA ha colpito duramente la nostra provincia, con abbattimenti forzati di interi allevamenti, blocco delle movimentazioni, perdita totale dei ricavi, assenza di prospettive. A fronte di tutto ciò, i ristori sono arrivati in ritardo, spesso in forma parziale o insufficiente. Per questo, fin dall'inizio della crisi, abbiamo chiesto che la gestione emergenziale fosse accompagnata da risposte strutturate: più risorse, più rapidità nei pagamenti, un piano di contenimento efficace, misure per la biosicurezza e un maggiore coinvolgimento del mondo agricolo nelle decisioni operative.

Confagricoltura Pavia ha continuato a dare voce agli allevatori, portando le loro ragioni sui tavoli tecnici e politici, sollecitando una pianificazione di lungo periodo e non solo risposte tampone. La liquidazione integrale dei ristori rappresenta un primo passo, che va nella direzione giusta: il riconoscimento di un danno reale e profondo, che ha colpito non solo le aziende, ma l'intera economia agricola locale.

Ora serve andare avanti. Serve tenere alta l'attenzione. La PSA non è ancora sconfitta, e senza un'azione organica di prevenzione e contenimento il rischio è che la situazione possa peggiorare. Continueremo a lavorare perché il tema rimanga nell'agenda politica, e perché vengano predisposte strategie efficaci per tutelare il lavoro di chi ogni giorno garantisce la qualità e la sicurezza della nostra filiera zootecnica.

ASSEMBLEA CONFAGRICOLTURA ALL'UNIVERSITÀ BOCCONI: SAPERE E IMPRESA PER L'AGRICOLTURA DEL FUTURO



Un luogo simbolo della formazione d'eccellenza, scelto per rilanciare un'alleanza sempre più urgente tra il sapere accademico e quello agricolo. L'assemblea nazionale di Confagricoltura, che si è tenuta l'8 luglio all'Università Bocconi di Milano, ha posto al centro del dibattito il rapporto tra imprese, ricerca e istituzioni, in un momento storico segnato da grandi trasformazioni e da una crescente incertezza geopolitica.

Nel suo intervento, Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura, ha ribadito la centralità del lavoro e dell'impresa agricola come motore di sviluppo e coesione sociale: «La nostra è l'Organizzazione leader in termini di rappresentatività datoriale. Nel 2024 abbiamo quasi raggiunto quota 29 milioni di giornate di lavoro, con +1,8 milioni rispetto all'anno precedente. Nel 2017 eravamo a 20 milioni, ora abbiamo il dovere e l'ambizione di toccare quota 35 milioni. La nostra è sempre più un'agricoltura fatta di imprenditori veri e propri».

A raccogliere e rilanciare questa visione è stata anche Marta Sempio, presidente di Confagricoltura Pavia, che ha commentato: «In un momento storico in cui l'agricoltura è chiamata a confrontarsi con sfide

sempre più complesse – dalla transizione ecologica alla sicurezza alimentare – il confronto con il mondo della ricerca e della formazione diventa essenziale. La scelta di Confagricoltura di tenere l'assemblea nazionale in Bocconi è il segno concreto di una visione che guarda avanti: serve un'alleanza tra sapere accademico e sapere agricolo per costruire soluzioni credibili, sostenibili e innovative. Come Confagricoltura Pavia crediamo fortemente nel valore di questo approccio, che stiamo già applicando sul nostro territorio. Pensiamo al rilancio del Classese, un progetto corale che restituisce identità e forza alle nostre bollicine DOCG, valorizzando il metodo classico pavese sui mercati nazionale e internazionale. Ma anche al lavoro che stiamo facendo sul fronte dell'innovazione genetica, con le sperimentazioni sulle TEA (Tecniche di Evoluzione Assistita), che pongono il nostro territorio tra i più attivi e promettenti in Italia. Allo stesso tempo, siamo fortemente preoccupati per il futuro della PAC: in un momento geopolitico così delicato, non possiamo permetterci che l'agricoltura venga marginalizzata. La Politica Agricola Comune deve rimanere uno strumento forte a tutela della redditività e della competitività delle nostre imprese. E dobbiamo operare, a ogni livello, per difendere il valore della produzione agricola: basti pensare alla crisi dei prezzi dei cereali, che mette in seria difficoltà intere filiere. Innovazione, qualità, sostenibilità e redditività: il futuro dell'agricoltura si costruisce insieme, e il nostro territorio vuole essere protagonista di questo percorso».

Tra i temi discussi: i dazi tra Stati Uniti ed Europa, la revisione della Politica Agricola Comune, le sfide occupazionali e ambientali. L'evento è stato anche l'occasione per annunciare un protocollo di collaborazione tra Confagricoltura e Università Bocconi, volto a rafforzare il dialogo tra mondo della ricerca e settore primario.

A margine dell'assemblea, il presidente di Confagricoltura Lombardia Antonio Boselli ha sottolineato: «Una risposta può arrivare naturalmente dalla scienza e dalla cultura, e dunque ben venga dialogare nei luoghi in cui questi concetti sono espressi al loro massimo. Dal confronto e dallo scambio di idee nascono le migliori innovazioni, applicabili anche al nostro settore».

La strada è tracciata: un'agricoltura che sa guardare lontano e che sceglie di evolversi senza dimenticare il proprio legame con il territorio.

PETIZIONE A SOSTEGNO DI UNA PAC PIÙ FORTE ED EQUA



In questi giorni è stata avviata la **petizione del Copa-Cogeca, denominata “No Security without CAP”**, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare e mobilitare tutto il settore agricolo europeo contro una proposta, attualmente in discussione presso la Commissione Europea, di istituire un fondo unico che ingloberebbe anche le risorse destinate alla PAC con il rischio concreto di comprometterne il carattere specifico e comune.

La petizione contiene quattro richieste chiave:

- **Garantire un bilancio dedicato, rafforzato e adeguato all’inflazione** per la PAC, mantenendo intatta la sua struttura a due pilastri;
- **Opporsi a qualsiasi forma di nazionalizzazione della PAC**, per preservare il mercato unico agricolo e l’equità tra gli Stati membri;
- **Mantenere l’architettura a due pilastri** fondamentale per il reddito agricolo, lo sviluppo rurale, l’innovazione e la transizione ecologica;

- **Collegare ogni riforma della PAC a risorse finanziarie certe**, evitando modifiche affrettate e prive di adeguata analisi d'impatto e condivisione con il settore.

Il link per aderire è il seguente:

<https://nosecuritywithoutcap.eu>

Siete tutti invitati a sostenere l'iniziativa, diffonderla e contribuire attivamente alla difesa di una Pac forte, ben finanziata e realmente comune.

ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO IN CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE



Ordinanza di Regione Lombardia

In considerazione delle prolungate ondate di calore che stanno interessando la Lombardia il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato un'ordinanza urgente finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature.

L'ordinanza, in vigore dalle 00.01 di mercoledì, 2 luglio, e fino al 15 settembre 2025, disciplina il divieto di attività lavorativa all'aperto tra le 12.30 e le 16 nelle aree edili, cave, **aziende agricole e florovivaistiche**, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente (sul sito www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: 'lavoratori esposti al sole' con 'attività fisica intensa' ore 12), segnali un livello di rischio "**ALTO**" e più specificatamente sul sito <https://app.workclimate.it/ordinanza-caldo-lavoro>

Nell'ordinanza si richiama inoltre l'importanza delle 'Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare', approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome e che costituiscono una sintesi dei vari documenti emanati dalle Regioni e PPA, tra cui la Lombardia .

La violazione delle disposizioni comporta sanzioni secondo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, fatta salva l'applicazione di eventuali reati più gravi.

[In area download il testo completo dell'ordinanza di Regione Lombardia.](#)

DM AGRIVOLTAICO PNRR: MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO MASE N.149 DEL 19 GIUGNO 2025



Con riferimento alla **Misura PNRR "Sviluppo agrivoltaico"** si informa che il Ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, in data 19 giugno 2025, ha firmato il decreto n. prot. 149 che introduce modifiche sostanziali per l'attuazione del DM Agrivoltaico (D.M. MASE n.436 del 22 dicembre 2023).

In attesa della sua pubblicazione, si ritiene comunque utile darne evidenza dal momento che introduce novità rilevanti con riferimento a tutti i soggetti che hanno fatto domanda di accesso al bando, nelle due finestre (2024 e 2025), come meglio chiarito più avanti.

Si riporta di seguito una disamina delle nuove disposizioni.

Ridefinizione delle scadenze: installazione e messa in esercizio

Al fine di garantire ai soggetti ammessi in graduatoria una maggiore flessibilità nella tempistica di messa in esercizio degli impianti senza compromettere l'accesso agli incentivi, viene superata la previsione del DM agrivoltaico secondo la quale "gli impianti risultanti in posizione utile nelle relative graduatorie entrano in esercizio entro diciotto mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito della procedura e comunque non oltre il 30 giugno 2026".

Tale revisione è attuata sostituendo integralmente i commi 1 e 2 dell'art. 8 del DM n.436/2023, con le seguenti modifiche sostanziali rispetto al testo originario:

- il **30 giugno 2026** viene ora definito come termine ultimo per il completamento dei lavori di installazione (e non più per la messa in esercizio dell'impianto agrivoltaico);
- **dalla data di installazione, sono concessi 18 mesi per l'entrata in esercizio dell'impianto.** Il mancato rispetto del predetto termine comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa spettante (lo 0.5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi di ritardo) come già previsto dal DM Agrivoltaico.

Viene pertanto introdotta all'articolo 2, comma 1, del DM 436/2023, la lettera n bis) recante la definizione di data di installazione intesa come *data di ultimazione dei lavori di realizzazione del sistema agrivoltaico, ovvero dell'impianto di produzione di energia elettrica come riscontrabile dal sistema GAUDI'.*

Le suddette modifiche, ampiamente auspiccate dal settore, offrono chiaramente una più adeguata finestra temporale per gestire tutte le fasi di sviluppo dei progetti, dalla realizzazione dell'impianto di produzione fino alla messa in esercizio, garantendo maggiore flessibilità ai progetti ed eventuale mitigazione di ritardi nella connessione alla rete nazionale.

Modifiche amministrative e di rendicontazione

Per allineare le procedure amministrative alle nuove scadenze, il decreto interviene su alcuni obblighi chiave per gli operatori, nello specifico:

- rendicontazione spese: il nuovo art. 11 del DM 436/2023 posticipa al 31 ottobre 2026 il termine ultimo per la trasmissione della richiesta di erogazione del contributo in conto capitale corredata dai titoli di spesa sostenuta quietanzati;
- obblighi di comunicazione: il nuovo art. 9 del DM 436/2023 introduce un doppio obbligo di comunicazione al GSE (una per la data di installazione e una per la data di entrata in esercizio).

Applicabilità e condizioni finali

Il decreto 149 del 19 giugno 2025, all'articolo 2 definisce poi le condizioni di efficacia, la portata retroattiva e i presupposti per la piena operatività delle nuove norme, nello specifico:

- entrata in vigore: il decreto MASE entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.mase.gov.it);
- aggiornamento delle Regole Operative: il GSE, entro i cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, aggiorna le Regole Operative del DM Agrivoltaico che dovranno essere approvate con specifico decreto MASE;
- retroattività: le nuove disposizioni hanno efficacia retroattiva e si applicano anche ai progetti presentati prima dell'entrata in vigore del decreto in oggetto, secondo le modalità disciplinate dalle Regole Operative aggiornate come indicato al punto precedente;
- condizione sospensiva: l'intera applicazione del decreto è subordinata all'approvazione della decisione di esecuzione del Consiglio per la formalizzazione degli esiti del processo di riprogrammazione del PNRR.

Conclusioni

L'insieme di queste modifiche configura un quadro normativo più realistico e flessibile per il settore dell'agrivoltaico e mira a favorire il conseguimento del target di nuova potenza agrivoltaica fissato dalla specifica Misura PNRR.

BANDO ARIA ANNO 2025



In data 07 luglio 2025 è stato pubblicato sul BURL il D.d.u.o. 2 luglio 2025 - n. 9406 ***“Approvazione disposizioni attuative azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole” (cd. Bando Aria).***

L’Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole si pone gli obiettivi di:

- stimolare la competitività del settore agricolo;
- promuovere la gestione sostenibile delle attività agricole e zootecniche;
- garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali;
- contribuire, nello specifico, alle azioni per la qualità dell'aria e per il clima, attraverso lo sviluppo di interventi volti alla riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività agricole.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto e presentare domanda le micro, piccole e medie imprese agricole nella cui visura camerale l'attività prevalente esercitata riporta codice ATECO e classificazione Atecori 01, a eccezione del codice 01.61, come da Fonte Agenzia delle Entrate.

Per imprese agricole si intendono le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli .

I soggetti beneficiari devono avere Fascicolo Aziendale confermato e aggiornato in SisCo, inoltre devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Imprese individuali:

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprese agricole" o sezione "Coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.

Società agricole di persone o di capitale:

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprese agricole");
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Società cooperative:

- titolari di partita IVA;
- iscritte all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;

- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti tipologie di spesa:

Tipologia 1: acquisto di macchine semoventi o attrezzature portate, trainate o di supporto che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione e acquisto di apparecchiature di analisi del contenuto di elementi nutritivi e software gestionali per la distribuzione localizzata.

Tipologia 2: copertura delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento/digestato e acquisto di attrezzature funzionali alla copertura dello stoccaggio (separatori, vibrovagli e agitatori).

Tipologia 3: acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi (idoneità scarico acque separate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria, ovvero il recupero di materia).

Tipologia di aiuto

L'aiuto viene concesso nella forma di un concorso nel pagamento dell'investimento in conto capitale.

L'aliquota di contributo applicabile è pari a:

- 65% dell'importo della spesa ammissibile;

- 80% dell'importo della spesa ammissibile nel caso di giovani agricoltori così come definiti dal Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Il requisito di giovane agricoltore deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda inerente al presente intervento.

Dotazione finanziaria

L'attuale dotazione finanziaria ammonta complessivamente a € 2.498.780,26.

Procedura per l'assegnazione delle risorse

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello.

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità e corredate della documentazione da allegare alla domanda, a chiusura Bando, sono ammesse all'istruttoria in base all'ordine cronologico di presentazione.

Presentazione e tempistica delle domande

Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate dal 2 settembre 2025 alle ore 10:00 fino al 18 dicembre 2025 alle ore 12:00 sulla piattaforma Bandi e Servizi: https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home.

RAEE FOTOVOLTAICI IN CONTO ENERGIA



Si ricorda che dal 1° luglio al 30 settembre 2025 sarà possibile comunicare al GSE l'avvenuta adesione ai Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE fotovoltaici da parte dei Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici in Conto Energia.

La richiesta di adesione, che si ricorda è volontaria e non rappresenta un obbligo, a un Sistema Collettivo deve essere trasmessa al GSE esclusivamente tramite l'applicativo SIAD, utilizzando il questionario "RAEE - Modello di adesione a un Sistema Collettivo", disponibile nell'Area Clienti del sito del GSE.

Se il Soggetto Responsabile invia, durante una delle finestre temporali previste, la richiesta di adesione a un Sistema Collettivo mentre il processo di trattenimento delle quote a garanzia è già iniziato, il GSE interromperà il trattenimento e restituirà tutte le quote trattenute fino a quel momento.

Per promuovere la massima diffusione della disciplina dei RAEE fotovoltaici, sempre sul sito del GSE (www.gse.it) è disponibile un aggiornamento della brochure informativa che illustra, in particolare, le modalità e gli adempimenti per garantire la corretta gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati in Conto Energia e l'adesione a uno dei Sistemi Collettivi.

UREA, IL DIVIETO DI UTILIZZO SLITTA AL 2028



Il divieto di utilizzo dell'urea, che originariamente doveva entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2027, è stato ufficialmente posticipato al 1° gennaio 2028, come indicato nell'ultima stesura del "Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria".

Il risultato è frutto del grande lavoro sindacale che la nostra Organizzazione, a tutti i livelli, ha messo in campo

Ben venga lo slittamento dunque, ma le critiche a questa misura non cambiano. La bozza del Piano cita possibili compensazioni economiche ma senza entrare nel dettaglio Confagricoltura chiede quindi, di aprire un dialogo sui tempi e sugli incentivi per arrivare gradualmente al divieto dell'urea davvero pronti e senza gravi danni alle imprese agricole.

MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA OLTREPÒ PAVESE METODO CLASSICO



Vi informiamo che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia il 1° luglio 2025 il comunicato n. 69 del 24 giugno 2025 che riporta la richiesta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione dei vini della DOCG Oltrepò Pavese Metodo Classico, presentata dal Consorzio di Tutela Vini dell'Oltrepò Pavese. [Al seguente link è possibile prendere visione della documentazione.](#)

ANALISI DI DETTAGLIO DELLE RISERVE IDRICHE IN AMBITO AGRICOLO, SITUAZIONE ALL'11 LUGLIO 2025



Le precipitazioni delle ultime due settimane hanno dato un contributo attivo al sistema irriguo. Permangono criticità locali sui terminali soprattutto là dove si utilizzano colature e risorgive.

La falda, nella consueta stazione di misura, ha un andamento in linea con gli ultimi anni. Se le ultime settimane sono positive, ciò che appare preoccupante è l'andamento analizzato su base semestrale. Analizzando il periodo gennaio – giugno degli ultimi 4 anni si rileva il seguente andamento:

	2022	2023	2024	2025
01-gen	93,85	93,86	93,81	93,94
30-giu	94,29	94,71	94,71	94,47
Aumento falda	0,44	0,85	0,90	0,53

Leggendo la tabella emerge come l'incremento della falda nel semestre appena concluso sia più simile a quello del travagliato 2022 rispetto agli scorsi anni quando, memori della siccità, si fece circolare più acqua. E questo nonostante le piogge non insignificanti dell'ultimo semestre.

L'andamento riscontrato è ciò che spiega le difficoltà di risorgive, colature e terminali.

Ancora più significativa è l'analisi del periodo gennaio / maggio con riferimento agli stessi anni:

	2022	2023	2024	2025
01-gen	93,85	93,86	93,81	93,94
31-mag	93,61	93,58	93,95	93,6
Aumento falda	-0,24	-0,28	0,14	-0,34

In questo arco temporale il dato 2025 è il peggiore della serie, ancor peggio del 2022 nonostante le piogge primaverili. Se non fosse piovuto nei primi mesi del 2025 avremmo una falda drammaticamente bassa con problemi sistemici ancora più gravi di quelli sopra richiamati.

La differenza assoluta tra 2024 e 2025 a parità di periodo è di ben 48 cm, pari a oltre 3 settimane di ritardo nella riattivazione dei fontanili.

E' evidente come il ritardo della riattivazione delle reti irrigue e della distribuzione irrigua, dovuta anche alle piogge primaverili che rispondevano alle iniziali idroesigenze colturali, ha un impatto diretto sull'efficienza del sistema irriguo e sulla disponibilità complessiva di risorsa.

Qui si inizia a dimostrare come una distribuzione continuativa della risorsa introduca un elemento virtuoso che deve portare ad una riflessione sul riparto dei costi del servizio irriguo. Anticipando la derivazione dell'acqua nelle reti distributive anche terminali, favorisco l'accumulo in falda e il riuso quindi ho un beneficio diretto al sistema che può essere riconosciuto con una riduzione tariffaria. In

sintesi prima apro la bocca e metto l'acqua in circolo meno si dovrebbe pagare. E' una riflessione non più rinviabile e i numeri della falda lo dimostrano.

Proseguendo nelle analisi, le riserve nevose sono compromesse ben oltre i 3000 metri.

Il Lago Maggiore ha un riempimento in linea con le previsioni illustrate nella precedente analisi.


I bacini elvetici stanno invece già risentendo della precoce compromissione della neve e hanno rallentato in modo significativo l'incremento dei volumi.

La falda freatica è in ripresa pur scontando un pessimo mese di maggio e giugno.

Riserve Nevose:


L'analisi delle riserve nevose delle 4 stazioni nivometriche posizionate nell'intorno del Monte Rosa evidenzia la totale compromissione delle riserve nevose.

Il grafico evidenzia tale stato:



Lago Maggiore:


Il lago Maggiore ha un livello idrometrico nell'intorno degli 85 cm sullo zero di riferimento. L'andamento è in calo come prevedibile.



Lago Maggiore - Riepilogo dati regolazione

Lago Maggiore	Periodo di osservazione 6 ore		Periodo di osservazione 24 ore						
	11-07-2025	11-07-2025	11-07-2025			10-07-2025		04-07-2025	
	Ore 08:00	Ore 02:00	Ore 08:00	Stato	%	Ore 08:00	%	Ore 08:00	%
Altezza idrometrica (cm) *	86.0	86.5	86.0	-	89.2	90.0	93.4	105.4	109.3
Quota inaso (m slm)	193.87	193.88	193.87	-	-	193.91	-	194.06	-
Portata erogata (m ³ /s)	221.5	267.5	221.5	●	61.8	267.5	74.7	267.0	74.5
Afflusso al lago (m ³ /s)	173.9	259.9	123.3	-	39.4	125.5	40.1	203.0	64.8
Volume inaso (Miliardi di m ³)	285.6	287.7	285.6	-	77.7	294.0	80.0	323.5	88.6
Derivazioni (m ³ /s)	-	-	204.5	-	-	250.5	-	250.0	-

Si riporta di seguito anche l'andamento degli invasi elveticici nel Canton Ticino.




Dato in cm del livello idrometrico a Sesto Calende negli ultimi tre anni all'11 luglio.


<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
41	131	86
Andamento negli ultimi 15 giorni		
-65	+8	-34

Andamento Falda:

La falda freatica è in una fase di ripresa al netto delle considerazioni evidenziate in premessa.



Prosegue la stima del volume accumulato nella falda freatica dell'areale risicolo Vercellese, Novarese e Lomellino sia con grafico pluriennale che con informazioni tabellari.



Nota sull'uso delle informazioni:


Si tratta di un modello sperimentale realizzato per affinare la conoscenza del comportamento della falda e si ribadiscono le modalità di lettura dei dati già indicate nelle precedenti analisi.

Nelle ultime settimane si sono stimati i volumi accumulati in falda così come dettagliato di seguito:

Volume accumulato al 10 luglio 2025 [m ³]	% sul massimo volume accumulato 2021 – 25	Volume accumulato al 26 giugno 2025 [m ³]	Volume accumulato al 10 giugno 2025[m ³]
443.348.901	52%	248.460.855	151.199.914
Volume accumulato al 10 luglio 2024 [m ³]	Differenza 2025 – 2024 [m ³]	Volume accumulato al 10 luglio 2023 [m ³]	Differenza 2025 – 2023 [m ³]
517.667.503	-74.318.602	548.420.028	-105.071.127

I milioni di m3 di minor accumulo in falda rispetto al 2023 e al 2024 si stanno mantenendo stabili rispetto alle precedenti analisi.

Si riporta l'andamento pluviometrico degli ultimi sei mesi (gennaio - giugno) dell'ultimo quadriennio a Sartirana Lomellina. Il corrente mese di giugno è stato molto poco piovoso al pari di inizio luglio.




Scala di allarme riserva irrigua comparto risicolo e possibili interventi emergenziali:

La situazione complessiva è stabile.

L'accumulo nevoso, vista la totale compromissione nelle ultime settimane, porta a confermare un valore pari a 4 su 5 della scala di allarme. Il Lago Maggiore è in fase di calo: l'indicatore è aumentato a 3 su 5 in considerazione dell'ormai conclamata assenza di neve. Con riferimento alla falda si ha un comportamento in leggera ripresa, l'indicatore che si ritiene più plausibile è 3 su 5.

Questo porta a confermare un indicatore complessivo della scala di allarme irrigua a 10 su un massimo di 15



REDDITI 2025 E AGRITURISMI: OBBLIGO DI INDICARE IL CIN



L'obbligo previsto per le aziende agrituristiche con pernottamento che sono tenute a dotarsi del Codice identificativo nazionale (CIN) e ad indicarlo nella dichiarazione dei redditi, prevede se non rispettato importanti sanzioni.

Il Codice identificativo nazionale (CIN) è uno strumento pensato per contrastare l'ospitalità irregolare, garantire la trasparenza del mercato e tutelare la concorrenza leale. **Occorre possedere il codice CIR (regionale) per ottenere il codice CIN.**

L'obbligo di dotarsene e di riportarlo nelle dichiarazioni fiscali riguarda tutte le strutture ricettive, comprese quelle extra-alberghiere e le locazioni turistiche brevi.

Il Ministero del Turismo, tramite una FAQ ufficiale, ha chiarito che anche gli agriturismi sono soggetti all'obbligo, anche qualora le normative regionali non li qualificano formalmente come strutture turistiche.

Il codice va richiesto sulla Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), tramite accesso con SPID o CIE al sito bdsr.ministeroturismo.gov.it.

Come usare correttamente il CIN ottenuto:

- deve essere esposto all'esterno della struttura o immobile;
- indicato in ogni annuncio pubblicato online o su altri canali;
- **deve essere inserito nelle dichiarazioni dei redditi o nella Certificazione Unica.**

Nel dettaglio:

- per le persone fisiche, il CIN va indicato nei righi RB24 e RB25 del modello Redditi;
- per chi esercita attività d'impresa, il codice va inserito nel quadro RS, rigo RS533 del modello Redditi (per società di persone o capitali).

Il termine per l'ottenimento del CIN era fissato al 1° gennaio 2025 (come da precedenti informative sia per il Cin che per il CIR).

Le sanzioni previste partono da €uro 800 sino ad € 8.000 per la mancata richiesta, e da € 500 ad € 5.000 per l'omessa esposizione o indicazione, in funzione delle dimensioni della struttura.

ADEMPIMENTI FISCALI PER LE DICHIARAZIONI RELATIVE AL PERIODO D'IMPOSTA 2024 – TERMINI PER I VERSAMENTI



Riepiloghiamo di seguito le principali informazioni riguardanti le dichiarazioni ai fini IRPEF, IRAP, e per gli ISA (Indicatori di affidabilità fiscale), per il periodo d'imposta 2024.

IRPEF

Com'è noto, per effetto di quanto previsto dall'art. 1, c. 44 della L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017, v. circ. conf. n.15650 del 05/06/2017) e dalle successive leggi di bilancio per gli anni 2017-2023, i redditi dominicali e agrari non hanno concorso alla formazione della base imponibile, ai fini dell'IRPEF, dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, compresi i soci delle società semplici in possesso delle predette qualifiche.

Con l'art. 13, c. 3, bis, del D.L. n. 215/2023 conv. in L. n. 18/2024 (c.d. Decreto "Milleproroghe"), per gli anni 2024 e 2025, è stata disposta, in luogo dell'esenzione totale, l'esenzione parziale per gli stessi redditi dominicali e agrari di IAP e CD, iscritti alla previdenza agricola, c.d. "Irpef agricola", con un sistema

a “scaglioni” che prevede il concorso al reddito complessivo dei redditi dominicali ed agrari, considerati congiuntamente e rivalutati rispettivamente dell’80 e del 70 per cento, nelle seguenti misure:

- fino a 10.000 euro vale la franchigia di esenzione per tutti;
- da 10 a 15 mila si considera il 50% dell’imponibile, quindi al massimo 2.500 euro;
- oltre 15 mila l’imponibilità sale al 100%.

L’esenzione non opera, come per la previgente esenzione totale, per le società di persone (Snc ed Sas) e le Srl che hanno optato per la tassazione catastale, a norma dell’art. 1, c. 1093, della L. n. 296/2006, e dunque, sono esclusi i rispettivi soci in quanto i redditi che ricavano da dette società si qualificano quali redditi d’impresa e non redditi fondiari (dominicali ed agrari).

Circa l’applicazione pratica del nuovo regime di esenzione, le istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Mod. PF 2025) e delle società di persone (per il caso della società semplice, Mod. SP 2025) prevedono che le predette franchigie si applichino, rispettivamente, agli IAP e CD in qualità di imprenditori agricoli individuali e direttamente in capo alla società semplice in possesso della qualifica di IAP, con la compilazione dei rispettivi quadri RA, con attribuzione, in quest’ultimo caso della quota di spettanza dei redditi fondiari al socio, al netto della predette soglie di esenzione, in ossequio all’applicazione del principio di trasparenza che caratterizza le stesse società semplici.

Sul punto, con FAQ del 24.06.2025, l’AdE ha precisato che nel caso di partecipazione ad una società semplice di un socio non in possesso della qualifica di IAP o CD, con la compilazione del quadro RO della dichiarazione, è possibile attribuire la parte di franchigia non spettante al socio non IAP e CD a quello in possesso della predetta qualifica, fino a concorrenza del limite dei 12.500 euro, con contestuale attribuzione allo stesso socio non IAP e CD del maggior reddito dominicale ed agrario e dell’ulteriore rivalutazione del 30% (con compilazione dei punti 15 e 16 del quadro RO)

Alla lettura della predetta FAQ si rinvia per le modalità di compilazione dei quadri RA ed RH nel caso di partecipazione ad una o più società semplici, tenendo presente che in nessun caso l’imprenditore agricolo IAP/CD, che partecipa ad una società semplice ovvero nel caso del socio IAP e CD che partecipa a più società, è possibile superare nella determinazione complessiva dei redditi dei terreni (quadri RA e/o RH), la soglia di franchigia di 12.500 euro

IRAP

Com’è noto, a partire dal periodo d’imposta 2016, con l’art. 1, c.70, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), è stata introdotta l’esclusione generalizzata dall’IRAP per i soggetti che esercitano le attività agricole ex art. 32 del TUIR, nonché nei confronti delle cooperative e loro consorzi, di cui all’art. 10 del

DPR n. 601/73 e di quelle che forniscono servizi nel settore selvicolturale, restando comunque soggette al tributo, con applicazione dell'aliquota ordinaria del 3,9 per cento, le attività di agriturismo, di allevamento eccedenti (con terreni insufficienti a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari), le altre attività rientranti nell'art. 56 bis del TUIR (produzione di vegetali su più piani produttivi, trasformazione e manipolazione di prodotti non rientranti tra quelle indicati nell'apposito decreto ministeriale e prestazioni di servizi, di cui all'art. 2135, c. 3, c.c.) e quelle di produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti stabiliti dall'art. 1. c. 423, della L. n. 266/2005. Peraltro, con la legge di Bilancio 2022 (v. art. 1 c. 8), a partire dal 2022 l'IRAP non risulta più dovuta per tutti i lavoratori autonomi, le ditte individuali e i professionisti persone fisiche, mentre risulteranno ancora soggetti le società di persone (anche le società semplici che esercitano attività di agriturismo e altre attività connesse), le società di capitali, gli enti commerciali in generale e gli enti del terzo settore.

Determinazione del reddito derivante dall'attività di produzione di energia da impianti di Biogas

Com'è noto, a norma del comma 423 dell'art. 1 della L. n. 266/200, il reddito, ai fini IRPEF/IRES, derivante dalla produzione di energia elettrica e calorica da fonti agro forestali, che eccede il limite di 2.400.000 KW anno, da parte delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'art. 1, c. 1093, della L. n. 296/2006, è stabilito nella misura del 25% dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo.

Sul punto, in anni recenti, alcuni uffici dell'Agenzia delle entrate hanno contestato lo scomputo dall'ammontare dei corrispettivi IVA, determinati in base al valore della tariffa onnicomprensiva (TO), della c.d. quota incentivo generando rilevanti contenziosi, con richieste molto onerose, sulla base di un criterio interpretativo della disposizione normativa che la scrivente Confederazione ha subito contestato sul nascere.

Agli esiti degli approfondimenti chiesti agli uffici centrali dell'Agenzia delle entrate, nel mese di febbraio dell'anno in corso, la stessa Agenzia, con apposita nota interna indirizzata agli uffici territoriali, ha chiarito che la base imponibile va individuata al netto del valore della quota incentivo, dopo aver individuato l'energia prodotta nell'anno oltre la franchigia dei 2.400.000 KW. In breve, dopo aver suddiviso per mese i volumi di energia prodotta e della relativa franchigia, ai fini della determinazione del corrispettivo rilevante ai fini fiscali sui cui applicare il coefficiente di redditività del 25%, va applicato alla parte eccedente di produzione il prezzo medio zonale mensile rilevato dal GSE. (vedi schema di calcolo allegato).

Quadro RS – Aiuti di Stato

L'obbligo di compilazione del quadro RS della dichiarazione è diventato sempre più rilevante atteso l'utilizzo che l'Amministrazione finanziaria ne fa per effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo delle agevolazioni e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli Aiuti di Stato e degli "aiuti de minimis".

In riferimento alla compilazione del quadro RS della dichiarazione “Redditi 2025”, si evidenzia che lo stesso deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d’imposta 2024 hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”), nonché di aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

In particolare, nella colonna 1 del rigo RS 401, va esposto l’aiuto di Stato o l’aiuto “de minimis”, indicando il relativo codice identificativo rilevato dalla tabella “Codici aiuti di Stato”. La tabella è unica per tutti i modelli REDDITI ed è pertanto comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo aiuto.

ATTENZIONE: il codice residuale 999 va utilizzato unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis non espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato” posta in calce alle istruzioni dei modelli Redditi.

Nelle istruzioni vengono indicati anche i casi in cui non va utilizzato il codice 999. Il quadro in esame non dovrà essere compilato per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia e per l’aiuto identificato dal codice 42 “definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni”.

Si ricorda che la compilazione del quadro RS sarà necessaria ai fini della legittima fruizione di tutti gli altri aiuti eventualmente percepiti anche se maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ma non goduti nel medesimo periodo, come previsto dal regolamento istitutivo del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Si ricorda che per effetto dell’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, che ha previsto per il locatore ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva (anche gli agriturismi- vedi FAQ ministero del Turismo) l’obbligo di richiedere al Ministero del Turismo il Codice Identificativo Nazionale (CIN), esso andrà indicato nel rigo RS533, se trattasi di società di persone o di capitali, mentre andrà indicato nei righe RB24 e RB25 se trattasi di persone fisiche.

Quadro RU

Per il modello REDDITI 2025, relativo al periodo 2024, sono state introdotte nuove istruzioni al quadro RU in conformità con le disposizioni dell’art. 1 comma 446 della L. 207/2024, ancora in attesa di definitive linee attuative (si veda ad esempio “Sul bonus 4.0, per l’esclusione dai nuovi obblighi conta la prenotazione entro il 2024” dell’8 febbraio 2025). Queste novità comportano alcune modifiche nella compilazione dei righe dedicati all’agevolazione.

Indicazione del credito d’imposta 4.0

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali è riportato nella Sezione I, rigo RU1, con i seguenti codici:

- "2L": per investimenti in beni strumentali nuovi (Allegato A, L. 232/2016), con credito utilizzabile dall'anno di interconnessione (codice tributo "6936"). Questi beni sono quelli agevolabili ai sensi dell'art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 e dell'art. 1 comma 446 della L. 207/2024.
- "3L": per investimenti in beni immateriali strumentali nuovi (Allegato B, L. 232/2016), utilizzabili dall'anno di interconnessione (codice tributo "6937").

Inoltre, si prevede di indicare il codice "2L" anche per gli investimenti in beni materiali 4.0 ai sensi dell'art. 1 comma 446 della L. 207/2024.

Modifiche alle istruzioni del rigo RU5

Rispetto al modello precedente, sono state modificate le indicazioni per il rigo RU5:

Colonna 1: va indicato l'importo del credito maturato nel 2024 per i beni immateriali 4.0 (art. 1 comma 1058-bis, L. 178/2020). Non si devono più inserire anche i beni materiali.

Colonna 2: l'importo del credito maturato per investimenti successivi al periodo d'imposta 2024 e completati entro il 30 giugno 2025, purché l'ordine vincolante e il versamento del 20% siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2024. Questo importo, se usato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6.

Colonna 3: la somma delle colonne 1 e 2, ovvero l'importo totale maturato nel 2024 per i crediti d'imposta relativi sia ai beni materiali che immateriali.

Indicazioni per altri righi

Oltre al rigo RU5, occorre compilare i righi RU130 e RU140 della Sezione II:

RU130 ("Investimenti beni strumentali (nel periodo d'imposta)"): qui si riportano i costi relativi agli investimenti effettuati nel 2024, suddivisi in base alla classificazione (Allegato A e B). In particolare, si compilano le colonne 4 (investimenti in beni di Allegato A, con suddivisione tra i gruppi 1, 2 e 3) e 5 (investimenti in beni di Allegato B).

RU140 ("Investimenti beni strumentali (dopo la chiusura del periodo d'imposta)"): da utilizzare per gli investimenti prenotati nel 2024 ma effettuati nel 2025, esclusivamente per il credito immateriale 4.0 (art. 1 comma 1058-bis). In questa sezione si riporta il credito maturato in colonna 2 di RU5.

Le istruzioni non prevedono particolari comunicazioni obbligatorie per la fruizione del credito ai sensi dell'art. 6 del DL 39/2024. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (interpello n. 260/2024), tali comunicazioni non sono a termine perentorio e non condizionano la maturazione del diritto al credito, che si acquista con l'investimento effettivo. La funzione delle comunicazioni è solo quella di consentire la fruizione in compensazione.

ISA

Con D.M. 31 marzo 2025, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato gli Indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili dal periodo d'imposta 2024. Tra gli indicatori oggetto della revisione periodica rientrano anche due indici relativi al settore agricolo e, in particolare, alle attività di coltivazione e di allevamento di animali. Il provvedimento è stato pubblicato sulla G.U. n. 91 del 18 aprile 2025.

Gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici in esame sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l'applicazione dell'indice di cui agli allegati al decreto stesso.

Sempre allegati al decreto, vi sono i documenti che esplicano la metodologia seguita per individuare gli specifici indicatori territoriali utilizzati per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica, nonché gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale.

L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, approvati con il decreto, è stata effettuata sulla base delle informazioni acquisite dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente e da altre fonti.

Il fulcro del sistema ISA - si rammenta poi - è rappresentato dal punteggio di affidabilità fiscale, una scala da 1 a 10 che misura il grado di affidabilità del contribuente.

Questo valore non è meramente simbolico, ma comporta conseguenze concrete: un punteggio elevato, associato alla presentazione della dichiarazione nei termini ordinari, consente di accedere a specifici benefici fiscali.

Con il provvedimento n. 176203 dell'11 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate fa il punto sui benefici premiali che spettano alle partite IVA in relazione agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) 2025, relativi quindi al 2024.

I benefici premiali sono graduati in base al livello di affidabilità fiscale raggiunto dai contribuenti. Essi includono:

- esonero dal visto di conformità:

- per compensazioni di crediti IVA (maturati nel 2025) fino a 70.000 euro e crediti diretti (redditi e IRAP maturati nel 2024) fino a 50.000 euro, con un punteggio ISA pari o superiore a 9. Ai medesimi contribuenti è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2026, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

- per compensazioni di crediti IVA (maturati nel 2025) fino a 50.000 euro e crediti diretti (redditi e IRAP annualità 2024) fino a 20.000 euro, con un punteggio ISA compreso tra 8 e 9. Ai medesimi contribuenti di cui al punto 2.4 è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2026, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

- esonero dal visto di conformità per rimborsi IVA:

- fino a 70.000 euro annui per contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 9

- fino a 50.000 euro annui per contribuenti con punteggio ISA compreso tra 8 e 9;

- esclusione dalla disciplina delle società non operative: per contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 9;

- esclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici: per contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 8,5;

- riduzione dei termini di decadenza per accertamenti fiscali: riduzione di un anno per contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 8;

- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo: per contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 9, purché il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Si ricorda che sono esclusi dall'applicazione degli ISA i contribuenti che determinano il reddito con criteri forfettari (es. attività agricole connesse ex art. 56 bis del TUIR, agriturismo in forfait, ecc.) e ovviamente i soggetti che determinano il reddito su base catastale ex art. 32 del TUIR, comprese le società che optano per la determinazione del reddito agrario ex art. 1, c. 1093, della L. n. 296/2006.

Sul punto, si ricorda il chiarimento fornito, su sollecitazione confederale, con la circolare n.15/E/2024, per il primo anno in cui si avvii l'attività agrituristica che è subordinata, ovviamente, al preventivo inizio dell'attività agricola, per cui nell'ipotesi in cui l'attività agricola determina il reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del TUIR, l'attività di agriturismo è esclusa dall'applicazione degli ISA in quanto si configurerebbe il primo periodo d'imposta di esercizio di una attività produttiva di un reddito di impresa che si andrebbe ad aggiungere ad una preesistente attività produttiva di un reddito agrario. Nel caso in cui l'attività agricola prevalente sia soggetta al reddito d'impresa determinato in via catastale (previa opzione ex art. 1, c. 1093, L. n. 296/2006) gli ISA non si applicano sia all'attività agricola che a quella agrituristica (come nel caso precedente), diversamente dal caso in cui il reddito dell'attività agricola prevalente è determinato analiticamente, andandosi ad aggiungere l'attività agrituristica come attività complementare a quella prevalente già esercitata, non ricorrerebbe più l'ipotesi della causa di esclusione dell'inizio attività.

Si ricorda, inoltre, che in seguito all'introduzione della normativa sul Concordato Preventivo Biennale (CPB), cioè sulla possibilità da parte dei soggetti ISA di aderire alla proposta del Fisco di definizione concordataria del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, è prevista la compilazione di un apposito quadro P dei modelli ISA.

Più in particolare, al CPB possono aderire i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9 bis del D.L. n. 50/2017 e i soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014 (solo per l'anno 2024). Pertanto, restano esclusi, oltre ai titolari reddito agrario, tutti gli altri contribuenti per cui il reddito è determinato forfettariamente non soggetti alla compilazione degli ISA.

Versamenti

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ancorché presentino cause di esclusione dagli ISA, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e di IVA, in luogo della scadenza ordinaria del 30 giugno 2025, possono essere effettuati entro il 21 luglio p.v., senza alcuna maggiorazione dello 0,40 per cento. Inoltre, gli stessi soggetti, compresi coloro che applicano regimi forfettari e i partecipanti a società

associazioni e imprese ai sensi degli art. 5, 115 e 116 del TUIR, come stabilito dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 giugno scorso, potranno effettuare i versamenti entro il 20 agosto prossimo maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%.

Resta fermo il termine del 30 giugno p.v. o con maggiorazione dello 0,4% entro il 30 luglio, per gli esercenti attività agricole titolari di reddito dominicale e/o reddito agrario.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0 COMUNICATO MIMIT



Riportiamo nuovamente il Comunicato MIMIT del 18 giugno 2025:

*Si comunica che le risorse di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari a 2,2 miliardi di euro, **risultano ad oggi esaurite per gli investimenti non già comunicati con il precedente modello (DM 24 aprile 2024).***

Si ricorda che, ai sensi del comma 9, dell'articolo 2, del DD 15 maggio 2025, le comunicazioni si intendono in ogni caso trasmesse.

Trascorsi 30 giorni dalla data di apertura della piattaforma, nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all'impresa secondo l'ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni.

Il caso specifico è l'invio del modello preventivo al GSE per investimenti 4.0 anno 2025 con nuova procedura e ricevuta di invio che riporta la seguente dicitura: "PRENOTAZIONE CON CREDITO DI IMPOSTA CALCOLATO DI EURO: LE RISORSE SONO ESAURITE , IN CASO DI NUOVA DISPONIBILITA' SARANNO

**MESSE A DISPOSIZIONE SECONDO L'ORDINAMENTO DELLE RICHIESTE PREVENTIVE
PERVENUTE"**

L'apertura della piattaforma GSE risale al 17 giugno 2025, quindi dal 17 luglio 2025 si invitano le aziende interessate a monitorare la Pec e fornire riscontro agli Uffici di Zona.

Rammentiamo inoltre che in caso di accettazione domanda preventiva occorre versare entro i successivi 30 giorni l'acconto pari almeno al 20% ed inviare la domanda "preventiva in acconto", diversamente verrà perso l'ordine cronologico di invio e con molta probabilità salvo rifinanziamento anche l'accesso al credito 4.0 2025.

Se il modello preventivo in acconto e/o modello di completamento per 4.0 anno 2025 sono andati a buon fine le ricevute di acquisizione, occorre comunque attendere la conferma di accettazione per poter utilizzare tale credito di imposta. Il Ministero invia, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l'elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. Il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all'Agenzia delle Entrate.

Per tutto quanto non specificato si rinvia alle precedenti informative oppure al consueto link:

<https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/credito-dimposta-per-investimenti-in-beni-strumentali>

EMERGENZE CLIMATICHE NEI LUOGHI DI LAVORO: SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO E AGGIORNATE LE PROCEDURE CISOA



Confagricoltura ha sottoscritto il Protocollo Quadro per la gestione delle emergenze climatiche nei luoghi di lavoro, elaborato e condiviso con le parti sociali e le istituzioni al tavolo convocato dalla Ministra del Lavoro, Marina Calderone.

L'intesa affronta in modo strutturato le criticità legate alle alte temperature indotte dai cambiamenti climatici, fenomeno che sta incidendo in maniera sempre più rilevante sulla sicurezza dei lavoratori e sulla sostenibilità delle attività produttive, soprattutto in ambito agricolo.

Tra le misure previste, vi è il ricorso agli ammortizzatori sociali – in particolare la CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli) – per supportare aziende e lavoratori durante le emergenze, con disposizioni straordinarie che includono la riduzione degli orari di lavoro o la modifica dei turni, soprattutto per i lavoratori stagionali.

In tale contesto, segnaliamo un aggiornamento rilevante riguardante le modalità operative per la richiesta della CISOA in caso di temperature elevate, come indicato nel Messaggio INPS n. 2130 del 03/07/2025.

CISOA E CALDO ECCEZIONALE: COME E QUANDO RICHIEDERLA

È possibile presentare domanda CISOA in caso di temperature elevate che impediscano lo svolgimento delle attività agricole, in due situazioni distinte:

1. Ordinanza della pubblica autorità

Causale: “Sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità”.

(Es. ordinanze di Prefetto, Sindaco, ASL, ecc.)

2. Evento meteo – Temperature elevate (senza ordinanza)

Causale: “Evento meteo – Temperature elevate”.

Nota bene: non è possibile presentare entrambe le causali contemporaneamente per gli stessi lavoratori e per gli stessi giorni.

Tuttavia, in caso di sola causale meteo, l’INPS può valutare positivamente anche l’eventuale presenza di ordinanze.

CRITERI DI ACCETTAZIONE

La domanda può essere accettata nei seguenti casi:

- Temperature reali superiori a 35°C, come da rilevazioni ufficiali (l’INPS utilizza i bollettini meteo disponibili).
- Temperature percepite elevate, anche se inferiori a 35°C, in presenza di:
 - Lavoro all’aperto senza protezione solare;
 - Utilizzo di DPI (tute, caschi, guanti, ecc.);
 - Uso di macchinari o materiali che generano calore;

- Ambienti chiusi privi di ventilazione o raffreddamento;
- Elevato tasso di umidità.

REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA

È obbligatoria e deve contenere:

- Descrizione dell'evento meteo e delle temperature;
- Attività sospese o ridotte;
- Condizioni operative (esposizione al sole, uso DPI, ecc.);
- Riferimento a eventuali ordinanze (non serve allegato);
- Non servono bollettini meteo, acquisiti direttamente da INPS.

Una relazione incompleta può comportare richiesta di integrazione istruttoria da parte dell'INPS.

TERMINI E SEMPLIFICAZIONI

Per entrambe le causali si applicano le seguenti agevolazioni:

- Termine di presentazione: entro l'ultimo giorno del mese successivo all'evento;
- Nessuna anzianità lavorativa richiesta (non serve il requisito dei 30 giorni);
- Nessun contributo addizionale;
- Nessuna comunicazione sindacale preventiva.

Rientrano nell'ambito anche le sospensioni disposte dal Responsabile della Sicurezza aziendale, se motivate da condizioni climatiche estreme.

CHI PAGA LA CISOA?

Il pagamento non è anticipato dal datore di lavoro.

L'INPS provvede direttamente, salvo indicazioni diverse da parte delle sedi provinciali.

Al momento, non vi sono indicazioni particolari dalla sede INPS di Pavia. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente.

Vi invitiamo a prendere visione di queste disposizioni e a valutare attentamente, nei prossimi giorni, la situazione climatica in relazione alle attività programmate. In caso di necessità, vi raccomandiamo di predisporre con cura la relazione tecnica e di inviare tempestivamente le domande secondo le indicazioni riportate.

Per ulteriori chiarimenti o assistenza nella compilazione delle domande, potete contattare i nostri uffici.

SCADENZE ADEMPIMENTI



16 luglio 2025: Scadenza versamento mensile ritenute fiscali relative alla mensilità di maggio e ritenute d'acconto professionisti relative al mese di giugno;

16 luglio 2025: Scadenza versamento contributi INPS pe impiegati (DM10) relativo al mese di giugno 2025;

16 luglio 2025: Scadenza versamento IVA mese di giugno 2025;

16 luglio 2025: 1° rata versamento contributi LAA, contributi INPS CD-IAP 2025;

21 luglio 2025: Proroga soggetti ISA senza maggiorazione;

25 luglio 2025: Scadenza IVA e versamento contributi Enpaia relativo alla mensilità di giugno 2025 (per impiegati agricoli);

25 luglio 2025: Scadenza presentazione Modello INTRASTAT (soggetti con obbligo mensile) per le operazioni di giugno 2025;

25 luglio 2025: Scadenza presentazione Modello INTRASTAT (soggetti con obbligo trimestrale) per le operazioni del II trim. 2025;

30 luglio 2025: Scadenza versamento imposte dichiarazione dei redditi (saldo e I acconto 2025) con maggiorazione dello 0,40%;

30 luglio 2025: Scadenza versamento diritto camerale anno 2025 con maggiorazione dello 0,40%;

31 luglio 2025: Invio telematico all'INPS del modello UNIEMENS per impiegati agricoli e collaboratori relativo al mese di giugno 2025;

20 agosto 2025: Proroga soggetti ISA con maggiorazione dello 0,40%;

20 agosto 2025: Scadenza versamento mensile ritenute fiscali relative alla mensilità di giugno e ritenute d'acconto professionisti relative al mese di luglio;

20 agosto 2025: Scadenza versamento contributi INPS per impiegati (DM10) relativo al mese di luglio 2025;

20 agosto 2025: Scadenza versamento IVA relativo al mese di luglio 2025;

20 agosto 2025: Scadenza versamento IVA II trim. 2025 (aprile, maggio, giugno);

25 agosto 2025: Scadenza presentazione modello INTRASTAT (soggetti con obbligo mensile) per le operazioni di luglio 2025;

30 agosto 2025: Scadenza invio e versamento contributo Enpaia relativo alla mensilità di luglio 2025 (per impiegati agricoli).